



Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

Servizio Urbanistica

Via Duca degli Abruzzi 15

tel. 0974.964073 - fax 0974.968931 - pec: urbanistica.montecorice@asmepec.it

Decreto n. 26 del 08 giugno 2017

Autorizzazione Paesaggistica n. 21 del 08 giugno 2017
(ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la pratica presentata dal sig. La Rana Corrado, nato a Pollica (SA) il 11.12.1965 e residente in Montecorice alla via San Nicola dei Lembo, C.F.LRNCRD65T11G796G, in qualità di titolare della ditta denominata La Rana Food Total Service Eventi, acquisita al prot. gen. del Comune al n. 1592 in data 22.03.2017, finalizzata all'acquisizione, tra l'altro, della prescritta autorizzazione paesaggistica, secondo il procedimento semplificato di cui al D.P.R.139/2010, per l'installazione di un "...chiosco a carattere smontabile...", su area privata, sita alla via San Nicola del Comune di Montecorice, riportata in catasto foglio 21 part.IIa 213;

visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, come successivamente modificato ed integrato;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*;

visto il Decreto Ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 23 aprile 1969, con cui si dichiara, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1397, il notevole interesse pubblico della zona litoranea del territorio del Comune di Montecorice (*tale zona è delimitata nel modo seguente: mare tirreno, confine comunale di Castellabate, strada statale 267, tratturo che da Case del Conte conduce alle quote 72, 120, 247, 242, 151, compreso il centro abitato di Montecorice dalla quota 133 per il tratturo alle case Ariola alla quota 156, per lo stesso alla quota 39 per il rio Roviscelli al ponte sulla strada statale 267; da questa dal km. 30+600 lungo il tratturo che dalle Case Milee si perviene all'abitato di Ortodonico ed al confine comunale di Serramezzana e S. Mauro Cilento. Nella suddetta zona sono compresi anche i centri abitati di: Resaine, S. Nicola dei Lembo, S. Nicola a mare e Agnone*);

visto l'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nonché il D.P.R. 5 giugno 1995 recante l'Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e la delimitazione in via definitiva del territorio del Parco stesso;

rilevato che l'intervento di cui all'oggetto ricade in area sottoposta alle disposizioni di cui alla Parte Terza e Quarta del D.Lgs.42/04 e s.m.i. per effetto di quanto disposto dal D.M. 20 marzo 1969 e dagli artt. 136 e 157 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. nonché per effetto di quanto disposto dall'art.142, co.1, lett. a) e lett. f) del D.Lgs.42/04 e s.m.i.;

viste le leggi regione Campania n.54 del 29.05.1980, n.65 del 01.09.1981 e n.10 del 23.02.1982 con cui sono sub - delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali previste dall' art. 82, comma II, lettera b), d) e f) del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

viste le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1 settembre 1981, n. 65 - tutela dei beni ambientali." allegate alla L.R.C.10/82;

vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.1122 del 19 giugno 2009, pubblicata sul BURC n.43 del 6 luglio 2009, avente ad oggetto: "*requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2 – determinazioni*";

vista la Circolare della Regione Campania - A.G.C. Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici - Settore Politica del Territorio prot.n. 2011.0144386 del 23.02.2011;

vista la nota dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, Tutela dei beni ambientali e paesaggistici della Regione Campania, on. e Marcello Tagliatela, prot.n.942/SP del 07.07.2011;

vista la Circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania, in materia di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, di cui alla nota prot.n.942/SP del



Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

Servizio Urbanistica

Via Duca degli Abruzzi 15

tel. 0974.964073 - fax 0974.968931- pec: urbanistica.montecorice@asmepec.it

07.07.2011, diramata dall'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio On.le Marcello Tagliatela, redatta dal Settore politiche del Territorio della Regione Campania prot.n.0502279 del 02.08.2011;
vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2016, con cui si istituisce la "Commissione Locale per il paesaggio" conformemente alle norme ed agli atti di indirizzo in precedenza richiamati;
visto il Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero approvato con D.M. 4 ottobre 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 1998;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 recante: "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
visto l'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Campania, per la predisposizione della "relazione paesaggistica" ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.1055 del 5 giugno 2009, pubblicata sul BURC n.39 del 22 giugno 2009;
vista la documentazione allegata all'istanza;
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, costituita con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2016, nella seduta del 01.04.2017, verbale n. 05, allegato in copia alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che per estratto si riporta di seguito: "La Commissione, esaminata l'istanza presentata dal sig. La Rana Corrado, acquisita al prot. n. 1592 in data 23.03.2017; Visto il "Regolamento per l'installazione dei chioschi per attività commerciali e di pubblico esercizio" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 settembre 2009; ritenuto che l'intervento è finalizzato alla installazione di un chiosco di facile e immediato smontaggio, a carattere strettamente e con finalità turistico-ricettive ritenuto che tale manufatto precario non arreca pregiudizio ai valori oggetto di tutela, esprime parere favorevole";
ritenuto di condividere il predetto parere della Commissione Locale per il Paesaggio verb.n. 05 del 01.04.2017;
vista la relazione tecnico illustrativa con motivata proposta di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.146, co.7, d.lgs.42/04 e s.m.i., prot.n. 1766 del 03 aprile 2017, redatta dal responsabile comunale del procedimento;
dato atto che con nota prot.n. 1903 del 08 aprile 2017 è stato chiesto alla competente Soprintendenza A.BA.P. di Salerno ed Avellino l'espressione del parere vincolante di cui all'art.146, co.5, del D.Lgs.42/04 e s.m.i., dando contestualmente all'interessato comunicazione dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;
visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza A.BA.P. di Salerno ed Avellino con nota prot.n. 13332 del 24 maggio 2017, acquisita in originale al prot.gen. di questo Comune in data 29 maggio 2017 al n. 2946, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
rilevato che ai sensi dell'art.146, co.5, del D.Lgs.42/04 e s.m.i. il parere espresso dal Soprintendente è vincolante e che ai sensi del medesimo disposto normativo entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione è tenuta a rilasciare l'autorizzazione ad esso conforme;
ritenuto, pertanto, non sussistere motivi ostativi al positivo perfezionamento del procedimento de quo;
vista la deliberazione n. 57 del 01.07.2016, con cui si attribuisce al sottoscritto avv. Pierpaolo Piccirilli, l'incarico di *Responsabile dell'attività di tutela paesaggistica del Comune*, preposto cioè allo svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento con riferimento alle attività delegate in materia paesaggistica (procedimenti di autorizzazione ex art.146 D.Lgs.42/04 e s.m.i. – ex D.P.R. 139/2010; procedimenti ex art.167, co.4 e succ. D.Lgs.42/04 e s.m.i.), ivi inclusa l'emissione dei provvedimenti finali;
visto l'art.146 D.Lgs.42/2004 e s.m.i.;

DECRETA

di concedere al sig. La Rana Corrado, nato a Pollica (SA) il 11.12.1965 e residente in Montecorice alla via San Nicola dei Lembo, C.F. LRNCRD65T11G796G, in qualità di titolare della ditta denominata La Rana Food Total Service Eventi, acquisita al prot. gen. del Comune al n. 1592 in data 22.03.2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in conformità al parere favorevole espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del 01.04.2017, verbale n. 05, ed al parere



Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

Servizio Urbanistica

Via Duca degli Abruzzi 15

tel. 0974.964073 - fax 0974.968931 - pec: urbanistica.montecorice@asmepec.it

favorevole espresso dalla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino con nota prot. n. 13332 del 24 maggio 2017, acquisita in originale al prot. gen. di questo Comune in data 29 maggio 2017 al n. 2946, ai soli fini paesaggistici,

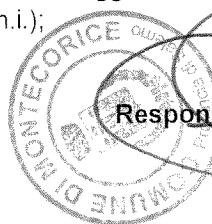
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

per l'installazione di un **"...chiosco a carattere smontabile..."**, su area privata, sita alla via San Nicola del Comune di Montecorice, riportata in catasto foglio 21 part.IIIa 213 in applicazione al **"Regolamento per l'installazione dei chioschi per attività commerciali e di pubblico esercizio"** approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 settembre 2009", in conformità al progetto a firma del geom. Vincenzo Guariglia, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 4710, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione paesaggistica:

- **costituisce atto autonomo e presupposto** rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ... **è valida per un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art.146, co.4, D.Lgs.42/04 e s.m.i.);
- **è trasmessa** alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e all'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (art.146, co.11, D.Lgs.42/04 e s.m.i.);
- **è impugnabile**, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado (art.146, co.12, D.Lgs.42/04 e s.m.i.);

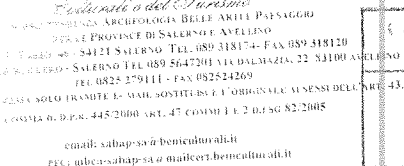
Montecorice, 08 giugno 2017



**Il Sindaco, in qualità di
Responsabile della Tutela Paesaggistica**
(Avv. *Pierpaolo Piccirilli*)

Allegati:

- parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota prot.n. 13332 del 24 maggio 2017, acquisita in originale al prot.gen. di questo Comune in data 29 maggio 2017 al n. 2946;
- tav. 1 denominata: *relazione tecnica* ...;
- tav. 2 denominata: *planimetrie di ubicazione* ...;
- tav. 3 denominata: *grafici stato di progetto*...;
- tav. 4 denominata: *relazione paesaggistica* ...;
- tav. 5 denominata: *documentazione fotografica*...;



Al Responsabile del Procedimento
del Settore Urbanistico del
Comune di Montecorice (SA)

KROT, N.

ARRIVO

Prot. N 13332 CL 34.19.07/62.209

Oggetto: Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i., art. 167 commi 4 e 5 Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere realizzate nel comune di MONTECORICE (SA) Foglio 21 Part. IIe 213

Ditta: LA RANA CORRADO 1003 c/a] 8/4/2017

Codesta Amministrazione ha chiesto, con nota n° 1903 del 9/1/77
 il parere preventivo di questo Ufficio previsto dall'art. 167, comma 5, relativo all'accertamento postumo di compatibilità
 paesaggistica per l'intervento in oggetto, consistente

MONTAGGIO CHIOSCO

- Vista la documentazione pervenuta in data **11/04.2017** al prot **9611**

- Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 12/5/2017 Prot. n° 12374

- Viste le osservazioni alla comunicazione di motivi osativi, assunte al prot. N° _____ del _____

- Viste le osservazioni alla comunicazione di motivi oscuri, assunte al prot. N° del
- Visto il D.M. 20 marzo 1969 in quanto (Montecorice), la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perché: la stessa ricca di suggestive visioni panoramiche, con centri abitati caratteristici e armonicamente fusi nell'ambiente, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, godibile dagli innumerevoli belvedere, accessibili al pubblico offerti dalle strade che si svolgono in quelle località, lungo propaggini collinari, pittorescamente rivestite di spontanea vegetazione di pini e aperte alla vista del due ridenti seni marittimi di Ogliastro e di Agnone, a sud-est di Punta Licosa e inoltre forma con i suoi abitati un complesso di cose immobili avente valore estetico - tradizionale; decreta: la zona litoranea, sita nel territorio del Comune di Montecorice (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera in quanto: #####

Considerato che le opere abusivamente eseguite non costituiscono pregiudizio ai fini dalla tutela paesaggistica alla quale l'area in oggetto è sottoposta, in quanto: Le opere in esame non costituiscono pregiudizio ai fini dalla tutela paesaggistica alla quale l'area in oggetto è sottoposta.

Per quanto sopra si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

Si rammenta inoltre che, a norma dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs 42/04, "il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima".

Le conseguenti opere di completamento dovranno essere oggetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.l.vo 42/2004.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Si richiama il disposto dell'art. 90 del D.Lvo 42/2004 n°42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6/07/2000 n° 137 nel caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Lorenzo Santoro)

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca Casule